



COMUNE DI CEGGIA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

ORDINANZA N. 2575 del 12-03-2022

**Oggetto: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI. DISINFESTAZIONE
CONTRO LA ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Premesso che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

PRESO ATTO

Che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori anno 2016" e dal "Piano di Sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori per l'anno 2017" della Direzione – Prevenzione – Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

Considerato il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

Rilevato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

Dato atto che per il periodo **aprile-novembre 2022** l'Amministrazione Comunale ha intenzione di provvedere con specifico appalto al fine di incaricare una ditta specializzata per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche, ma che è indispensabile che la disinfestazione **sia adeguatamente attuata anche nelle aree private** e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per **evitare la proliferazione di detti insetti**;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre e comune, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Vista la D.G.R. n.12 del 12/01/2021 di approvazione del “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare “ biennio 2021-2022;

Visti gli artt. 7Bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Richiamata la D.G.R. n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

1) a tutta la cittadinanza di:

- **Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura** e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- **Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune** con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- **Coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili** (bidoni, cisterne).

2) a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- **Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie** ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di **aprile** fino al mese di **ottobre**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- **Registrare i trattamenti in apposito registro** e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- **Provvedere al taglio periodico dell'erba** e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- **Evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere** in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

3) ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- **mantenere le aree libere da sterpaglie**, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

4) ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- **Curare il perfetto stato di efficienza** di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- **Procedere autonomamente**, dal mese di **aprile** al mese di **ottobre**, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

5) ai responsabili dei cantieri, di:

- **eliminare le raccolte idriche temporanee** e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- **mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali** che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- **procedere alla disinfestazione larvicida periodica**, dal mese di **aprile** al mese di **ottobre**, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

6) a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

7) a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

8) ai gestori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati a base di regolatore di crescita **Pyriproxyfen**, oppure formulati a base di derivati siliconici (fil. Monomolecolari).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede per la violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n.4 nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio on line, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO

F.to Marin Mirko

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 2575 del 12-03-2022

**Oggetto: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI. DISINFESTAZIONE
CONTRO LA ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 29-03-2022 con numero di registrazione all'albo pretorio 108.

COMUNE DI CEGGIA li 14-03-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO